



POLITICHE IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI

Delibera del consiglio di amministrazione del 16/01/13

Aggiornata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23/10/13

Aggiornata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/11/13

Sommario

1. Premessa	3
2. Ruolo e responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali	4
2.1. Consiglio di Amministrazione	4
2.2. Direttore Generale	5
2.3. Collegio Sindacale	5
2.4. Le Funzioni aziendali coinvolte	6
3. Il perimetro dei soggetti collegati.....	6
3.1 Censimento dei soggetti collegati	6
3.2 Aggiornamento del perimetro dei soggetti collegati	8
4. Il perimetro delle operazioni con soggetti collegati.....	8
4.1. Perimetro delle operazioni rilevanti.....	9
4.2. Criteri di individuazione delle operazioni di maggiore rilevanza.....	9
4.3. Criteri di individuazione delle operazioni ordinarie.....	10
5. Rischio inerente le operazioni con soggetti collegati: limiti prudenziali e livello di propensione.....	11
6. Il processo di gestione delle operazioni con soggetti collegati	14
6.1. Verifica soggetto collegato	14
6.2. Verifica dei limiti di rischio e statutari	14
6.3. Classificazione dell'operazione	15
6.4. Iter deliberativi.....	16
7. I processi di controllo.....	17
7.1. Il monitoraggio dei limiti di rischio	17
7.2. Superamento dei limiti	18
7.3. Il ruolo delle Funzioni di Conformità e di Internal Audit.....	19
8. La gestione degli altri conflitti di interesse.....	20
8.1. Gestione delle casistiche ex art. 2391 del Codice Civile.....	20
8.2. Gestione dei conflitti di interesse del “personale più rilevante”	21
9. I flussi informativi.....	21
10. Le segnalazioni di vigilanza	22
11. Adozione, monitoraggio e adeguamento delle Politiche	22

1. Premessa

La disciplina delle operazioni con **parti correlate** contenuta nel Titolo V, Capitolo 5 della Circolare 263 del 2006 (di seguito anche "Disposizioni") mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali di una banca possa compromettere l'imparzialità e l'oggettività delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei loro confronti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

A tal fine, l'Autorità di Vigilanza dispone con le citate Disposizioni che le banche si dotino di un sistema di presidi per la gestione di tali fattispecie incardinato su:

- un idoneo modello di *governance*, fondato su una chiara definizione del ruolo e delle responsabilità degli organi aziendali con riguardo alla gestione delle attività in materia di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati;
- la definizione di riferimenti dispositivi interni (limiti, politiche, procedure). In tale ambito:
 - limiti prudenziali e livello di propensione al rischio. I limiti sono riferiti all'ammontare delle attività di rischio verso ciascun insieme di soggetti collegati in rapporto al Patrimonio di Vigilanza della Banca (o del Gruppo bancario);
 - procedure deliberative, finalizzate a preservare la corretta allocazione delle risorse e a prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con soggetti collegati (applicate a tutte le transazioni economiche, anche quelle che non generano attività di rischio); a riguardo, la Sezione III della normativa in argomento definisce sia l'iter di definizione delle procedure deliberative, sia un insieme di regole minimali alla base delle procedure per il compimento delle operazioni con soggetti collegati;
- adeguati processi e sistemi finalizzati all'identificazione e all'aggiornamento del perimetro dei soggetti collegati;
- adeguate procedure per l'identificazione, la registrazione e il reporting delle operazioni effettuate con soggetti collegati;
- assetti organizzativi e sistema dei controlli interni atti ad assicurare il rispetto costante dei limiti e delle procedure deliberative stabiliti con riguardo alle operazioni con soggetti collegati nonché a prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con soggetti collegati. Le funzioni di controllo, in particolare, sono deputate a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne;
- adozione di un piano di formazione adeguato e un efficace sistema di comunicazione, necessari presupposti per un atteggiamento responsabile e informato di ciascun collaboratore.

In conformità a quanto previsto dalle disposizioni in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, di cui al Titolo V, Capitolo 5, della Circolare Banca d'Italia 27 dicembre 2006, n. 263 (nel seguito anche "**Circ. 263/06**"), con delibera del 27 giugno 2012, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha adottato il documento "Procedure deliberative in materia di attività di rischio e conflitti di interesse" (di seguito "Procedure") in cui sono disciplinate le procedure deliberative applicabili all'esecuzione di operazioni nei confronti dei soggetti collegati.

Ad integrazione delle citate Procedure, conformemente a quanto richiesto dalla disciplina di riferimento, sono definite le presenti "Politiche in materia di assetti organizzativi, gestione delle operazioni e controlli interni in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati" (di seguito "**Politiche**") con le quali la Banca formalizza e adotta i principi e le regole applicabili alle operazioni con soggetti collegati, in osservanza alle prescrizioni normative applicabili.

2. Ruolo e responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali

La definizione degli indirizzi, l'adozione delle misure attuative, la gestione delle operazioni, nonché i controlli interni in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, richiedono il coinvolgimento di una pluralità di Organi e Funzioni aziendali, relativamente ai quali di seguito si riportano i principali ruoli e responsabilità.

2.1. Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile della definizione, approvazione e revisione delle presenti Politiche e degli indirizzi per la relativa applicazione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- definisce il livello di propensione al rischio inerente le operazioni con soggetti collegati, coerente con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative della Banca, fissando il limite massimo complessivo di esposizione, in rapporto al Patrimonio di Vigilanza, verso la totalità dei soggetti collegati;
- definisce la soglia di attenzione rispetto al limite complessivo di esposizione verso i soggetti collegati, oltre al quale adottare specifiche misure e tecniche di attenuazione del rischio;
- approva i limiti per l'assunzione di attività di rischio nei confronti di una parte correlata e dei relativi soggetti connessi;
- approva le modalità attraverso le quali monitorare nel continuo il livello complessivo di propensione al rischio e il rispetto dei singoli limiti;
- approva il piano di rientro predisposto in caso di superamento dei limiti di rischio definiti;
- approva i processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche e procedure interne;
- garantisce che la funzionalità, l'efficienza e l'efficacia dei suddetti processi di controllo siano periodicamente verificate, che i risultati di tali verifiche siano portati a conoscenza del Consiglio di Amministrazione e, nel caso emergano carenze o anomalie, promuove con tempestività idonee misure correttive;
- assicura che vengano allocati in modo chiaro e appropriato compiti e responsabilità rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, nonché agli obblighi di censimento dei soggetti collegati e di controllo dell'andamento delle relative esposizioni;
- assicura che venga approntato un sistema di flussi informativi che consenta un'adeguata gestione e controllo delle attività di rischio e delle operazioni verso soggetti collegati.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, delibera le operazioni con soggetti collegati nel rispetto dei poteri delegati e delle disposizioni contenute nelle Procedure e nelle presenti Politiche.

Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Indipendente è designato a intervenire nella fase pre-deliberativa e deliberativa delle operazioni con soggetti collegati, svolgendo un ruolo di valutazione, supporto e proposta nel rispetto delle disposizioni contenute nella normativa di riferimento, nelle Procedure deliberative e nelle presenti Politiche. In caso di operazioni di maggiore rilevanza l'Amministratore Indipendente è interessato già nella fase istruttoria e ha facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria, con particolare riferimento alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell'operazione e relative condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, al procedimento valutativo seguito, all'interesse e alle motivazioni sottostanti e agli eventuali rischi per la Banca.

2.2. Direttore Generale

Il Direttore Generale è responsabile dell'istituzione e del mantenimento di un efficace sistema di gestione e controllo delle attività di rischio e delle operazioni con soggetti collegati, secondo gli indirizzi strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il Direttore Generale:

- propone al Consiglio di Amministrazione il livello complessivo di propensione al rischio inerente le operazioni con soggetti collegati, la relativa soglia di attenzione, nonché i limiti all'assunzione di attività di rischio nei confronti di una parte correlata e dei relativi soggetti connessi;
- propone al Consiglio di Amministrazione le modalità attraverso le quali monitorare nel continuo il livello complessivo di propensione al rischio e il rispetto dei singoli limiti prudenziali;
- propone al Consiglio di Amministrazione un piano di rientro in caso di superamento dei limiti di rischio;
- definisce i processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche e procedure interne;
- verifica nel continuo l'efficienza e l'efficacia complessiva del sistema di gestione e controllo delle attività di rischio e delle operazioni con soggetti collegati, provvedendo al suo adeguamento in relazione alle carenze o anomalie riscontrate;
- definisce le responsabilità delle Funzioni aziendali coinvolte in modo che siano chiaramente attribuiti i relativi compiti e siano prevenuti potenziali conflitti di interesse;
- definisce i flussi informativi volti ad assicurare agli Organi aziendali ed alle Funzioni di controllo la piena conoscenza e governabilità delle attività di rischio e delle operazioni verso soggetti collegati;
- è coinvolto nel processo di delibera delle operazioni con soggetti collegati, in funzione del sistema dei poteri delegati adottato;
- fornisce supporto all'Amministratore Indipendente nella fase pre-deliberativa e deliberativa delle operazioni con soggetti collegati.

2.3. Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale può essere coinvolto nella fase deliberativa delle operazioni con soggetti collegati ed esercita, in ordine al processo di controllo interno sulle attività di rischio ed i conflitti di interesse, le facoltà previste dalla normativa che gli assegna la responsabilità di vigilare sull'adeguatezza del processo e sulla rispondenza ai requisiti definiti.

Per lo svolgimento delle proprie verifiche, il Collegio Sindacale si avvale delle Funzioni di controllo interne, le quali forniscono adeguati flussi informativi sia sui profili organizzativi, sia su quelli metodologici e quantitativi.

In particolare, il Collegio Sindacale svolge le seguenti attività:

- rilascia un analitico e motivato parere, vincolante, sulla complessiva idoneità delle Politiche a conseguire gli obiettivi delle Disposizioni, propedeutico alla relativa adozione da parte del Consiglio di Amministrazione e in occasione della relativa revisione;
- supporta il Consiglio di Amministrazione nella periodica valutazione del processo di controllo interno;

- esprime un parere preventivo per le operazioni di maggiore rilevanza rispetto alle quali l'Amministratore Indipendente ha espresso parere negativo o condizionato a rilievi;
- esprime un parere sul piano di rientro predisposto in caso di superamento dei limiti di rischio;
- analizza i flussi informativi messi a disposizione da parte degli altri Organi aziendali e delle Funzioni di controllo interno;
- formula osservazioni e proposte agli Organi competenti.

2.4. **Le Funzioni aziendali coinvolte**

Nell'ambito del processo di governo e controllo delle operazioni con soggetti collegati sono coinvolte le seguenti Funzioni aziendali:

- **Funzioni proponenti:** diverse a secondo del processo aziendale interessato, curano la fase pre-deliberativa, avviando l'istruttoria propedeutica all'esecuzione di un'operazione con soggetti collegati.
- **UO Segreteria Generale:** gestisce il perimetro dei soggetti collegati, mediante l'identificazione e il continuo aggiornamento delle informazioni inerenti i soggetti collegati
- **UO Concessione Crediti:** in quanto funzione incaricata di seguire il fenomeno dei gruppi economici ai fini del controllo sui grandi rischi,
- **UO Servizi Accentrati** gestisce il censimento dei soggetti collegati nel sistema informativo, curando i relativi collegamenti.
- **UO Contabilità:** cura le segnalazioni delle attività di rischio e delle operazioni verso soggetti collegati a Banca d'Italia con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale.
- **Risk Controlling, Funzione di Conformità e Funzione Internal Audit:** sono gli attori coinvolti nei processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche adottate.

3. **Il perimetro dei soggetti collegati**

3.1 **Censimento dei soggetti collegati**

Ai sensi delle Disposizioni la Banca deve censire le parti correlate e, nei limiti dell'ordinaria diligenza, individuare i relativi soggetti connessi anche chiedendo le necessarie informazioni in fase di apertura di rapporti o in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti in essere. A tal fine, le Disposizioni prevedono che i soggetti qualificabili come parti correlate hanno il dovere di cooperare con la Banca in modo da consentire un censimento corretto e completo dei soggetti loro collegati.

La Banca si è dotata allo scopo di una procedura informatica che supporta il censimento dei soggetti collegati, consentendo di identificare le relazioni fra parte correlata e relativi soggetti connessi, nonché, con

¹ Le modalità di censimento illustrate nel seguito, andranno opportunamente adattate nell'ipotesi che ricorrano parti correlate diverse dall'Esponente aziendale. Ci si riferisce, in particolare, alle partecipazioni della Banca che realizzino il controllo o l'influenza notevole su società o imprese anche costituite in forma non societaria su cui la banca è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole.

riguardo alle attività di rischio, registrare le relative movimentazioni e monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo .

L'iter per il censimento dei soggetti collegati adottato dalla Banca prevede che la UO **Segreteria Generale**, al momento della nomina o dell'assegnazione dell'incarico a un Esponente aziendale provveda a raccogliere la dichiarazione relativa ai soggetti collegati per il tramite di uno specifico modulo di attestazione denominato "documento per il censimento dei soggetti collegati e ai fini dell'art. 136 TUB" (di seguito anche "modulo di attestazione", per il quale si rinvia all'allegato 1 del presente documento), in cui lo stesso Esponente Aziendale comunica sotto la propria responsabilità i soggetti ad esso connessi².

Il modulo di attestazione consente di acquisire le informazioni finalizzate ad adempiere oltre che alle disposizioni contenute nella Circolare 263/06 anche alle prescrizioni normative dell'art. 136 del TUB.

Nell'ambito del modulo di attestazione, l'Esponente dichiara:

- le società e le imprese, anche costituite in forma non societaria, direttamente o indirettamente controllate, anche congiuntamente;
- le società nelle quali svolge funzioni di amministrazione, direzione o controllo e le eventuali società controllate e controllanti;
- gli stretti familiari e le entità (società e imprese) da questi controllate;
- gli affini fino al secondo grado.³

Il modulo è compilato e sottoscritto dall'Esponente Aziendale, con il supporto della UO **Segreteria Generale** che potrà avvalersi peraltro di tutte le fonti di informazione disponibili, sia interne che esterne (archivi aziendali, Centrale Rischi, Centrale dei Bilanci, etc.), per integrare le informazioni acquisite dall'Esponente.

Le informazioni richieste tramite il modulo di attestazione sono considerate necessarie ai fini del censimento in procedura, sulla base delle specifiche funzionali identificate per procedere anche al censimento dei soggetti collegati che non risultano al momento della rilevazione clienti della Banca.

In particolare, ai fini del censimento applicativo, per le persone fisiche sarà obbligatorio indicare quantomeno:

- cognome e nome;
- luogo e data di nascita;
- codice fiscale.

Per le persone giuridiche sarà obbligatorio indicare quantomeno:

- intestazione;
- partita Iva;
- numero iscrizione CCIAA.

Ricevuti tutti i moduli di attestazione debitamente compilati e firmati, UO **Segreteria Generale** segnala all'UO **Servizi Accentrati** affinché proceda al censimento delle informazioni nella procedura applicativa che supporta la gestione delle anagrafiche dei Soggetti Collegati, attribuendone anche i collegamenti previsti.

Nell'attività di censimento l'UO **Servizi Accentrati** ha cura di assicurare la coerenza con le informazioni acquisite in precedenza inerenti le connessioni rilevate.

² L'indicazione da parte dell'Esponente dei soggetti a lui riconducibili è un obbligo cui lo stesso non può sottrarsi che deriva dal rapporto con la Banca (alla luce delle Disposizioni, Sezione 5, Capitolo 5, Titolo 5, Circ. 263/06).

³ Pur non essendo considerati soggetti collegati, ai sensi delle disposizioni di Vigilanza la Banca censisce e manutene tali informazioni a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia

Nella definizione dei collegamenti, l'UO **Servizi Accentrati** dovrà tener conto delle eventuali cointestazioni⁴ in essere riferite ai soggetti censiti, al fine di assoggettare anche tale tipologia di rapporti alle disposizioni previste dalle Procedure deliberative e dalle presenti Politiche.

La Banca mette a disposizione delle Funzioni aziendali competenti, tramite procedura applicativa l'elenco e le informazioni inerenti i Soggetti Collegati.

3.2 Aggiornamento del perimetro dei soggetti collegati

Per il corretto adempimento degli obblighi sanciti dalle Disposizioni è necessario tenere costantemente aggiornato il perimetro dei soggetti collegati della Banca.

A tale proposito, è responsabilità del singolo Esponente aziendale comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui sia a conoscenza che possono comportare modifiche al perimetro dei soggetti collegati. In particolare, lo stesso deve comunicare le variazioni ovvero le necessità di integrazioni alle informazioni rilasciate.

La comunicazione della variazione potrà essere eseguita mediante la compilazione di un nuovo modulo di attestazione, debitamente sottoscritto dall'Esponente, ovvero resa nota in sede di Consiglio e quindi riportata nel verbale della seduta. In questa ultima ipotesi, il Segretario del Consiglio di Amministrazione dovrà trasmettere uno stralcio del verbale all'UO **Segreteria Generale** per il necessario censimento delle informazioni.

Con cadenza al minimo semestrale l'UO **Segreteria Generale** effettuerà un controllo di congruenza tra quanto dichiarato dall'Esponente e quanto rinvenibile dall'analisi delle connessioni rilevate, nonché dalle banche dati esterne a disposizione. Le eventuali variazioni rilevate, prima del relativo censimento, dovranno essere sottoposte alla validazione da parte degli Esponenti aziendali interessati, tramite la sottoscrizione di un nuovo modulo di attestazione.

Ad ogni modo, con frequenza almeno annuale l'UO **Segreteria Generale** provvederà a richiedere agli Esponenti Aziendali di confermare e/o di aggiornare le informazioni che li riguardano, facendo sottoscrivere una specifica dichiarazione di conferma o aggiornamento.

L'UO **Servizi Accentrati** provvede a censire nel sistema informativo le informazioni oggetto di variazione.

Nel caso in cui l'esponente intenda assumere un nuovo incarico in altra azienda, egli dovrà preventivamente informare il Consiglio di Amministrazione, il quale dovrà effettuare l'analisi per la determinazione dell'assenza di condizioni impeditive ai sensi dell'art. 32 dello statuto, del punto 2 bis dell'art. 18 del Regolamento assembleare ed elettorale, nonché dell'art. 36 della legge 214/2011 decreto "Salva Italia".

4. Il perimetro delle operazioni con soggetti collegati

⁴ Ai fini della presente Politiche, si considerano le cointestazioni nelle quali almeno un soggetto cointestato è allo stesso tempo soggetto collegato.

4.1. Perimetro delle operazioni rilevanti

Coerentemente con le Disposizioni e come disciplinato anche nell'ambito delle Procedure deliberative, si definisce operazione con soggetti collegati qualunque transazione compiuta dalla Banca che comporti assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo.

Sono da ricomprendere in tale fattispecie:

- finanziamenti attivi;
- passaggi a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra- giudiziali;
- operazioni su partecipazioni;
- acquisti di beni;
- operazioni su immobili;
- operazioni di raccolta diretta;
- finanza per la clientela;
- contratti/accordi intese di natura commerciale, convenzioni per la distribuzione di prodotti e servizi, altri accordi;
- servizi finanziari/di pagamento;
- servizi accessori;
- assunzione del personale.

Le operazioni di cui all'elenco, in linea con quanto previsto dalla normativa e disciplinato dalle Procedure possono essere classificate nel seguente modo:

Operazioni di maggiore rilevanza	Costituiscono operazioni di maggiore rilevanza le Operazioni il cui controvalore, in rapporto al patrimonio di vigilanza della Banca, sia superiore alla soglia del 5%
Operazioni di minore rilevanza	Si considerano operazioni di minore rilevanza le operazioni concluse con soggetti collegati diverse da quelle di maggiore rilevanza
Operazioni ordinarie	Sono da considerarsi operazioni ordinarie le operazione di minore rilevanza rientranti nell'ordinaria operatività della banca e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard
Operazioni di importo esiguo	Costituiscono operazioni di importo esiguo quelle il cui controvalore unitario non ecceda l'importo di € 250.000⁵

4.2. Criteri di individuazione delle operazioni di maggiore rilevanza

Costituiscono operazioni di maggiore rilevanza le operazioni con soggetti collegati il cui controvalore, in rapporto al patrimonio di vigilanza della Banca, sia superiore alla soglia del 5%, applicabile in funzione della tipologia di operazione considerata⁶.

⁵ Possono essere esentate dall'applicazione procedurale quelle operazioni di importo unitario sino alla soglia di 250.000 euro (per banche con patrimonio di vigilanza inferiore a 500 milioni di euro, per le altre la soglia si innalza a 1.000.000 euro), definite "esiguo". L'obiettivo della disposizione è "alleggerire" le incombenze amministrative per operazioni ritenute non in grado di pregiudicare il livello di stabilità dell'intermediario. Rimangono applicabili le procedure per le operazioni di maggiore rilevanza (quindi superiori al 5% del PdV) e di minore rilevanza (superiori alla soglia delle esiguo ed inferiori al 5% del PdV).

⁶ Ai fini della determinazione del parametro si applicano i criteri definiti nell'allegato B alle Disposizioni e richiamati nel testo delle Procedure deliberative adottate. A riguardo si evidenzia che la Circ. 263/06, nell'ambito della definizione relativa alle operazioni di maggiore rilevanza, precisa che in caso di operazioni tra loro **omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell'esercizio con uno stesso soggetto collegato**, la banca cumula il valore delle stesse ai fini del calcolo della soglia di rilevanza. In sede di resoconto alla prima consultazione, peraltro, la Vigilanza ha precisato che "per contenere gli oneri procedurali e per un maggior allineamento alla disciplina

La Banca qualifica, in ogni caso, quali operazioni di maggiore rilevanza quelle che, a prescindere dall'importo, diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali.

4.3. Criteri di individuazione delle operazioni ordinarie⁷

Si possono qualificare come operazioni ordinarie le operazioni, diverse da quelle di maggiore rilevanza, che rispettano tutte le condizioni di seguito riportate:

- rientrano nella normale operatività della Banca (ad es. concessione di finanziamenti, sconfinamenti o passaggi a debito, operazione di finanza per la clientela, ecc.) per la quale siano previsti un processo/ ruoli/ poteri delegati determinati;

Consob si elimina l'obbligo di tracciabilità delle operazioni di importo esiguo (che non concorrerebbero quindi ai fini del cumulo in caso di operazioni frazionate)".

La declinazione operativa del concetto di cumulo di operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario presuppone:

- una verifica sul **disegno unitario** delle operazioni, che potrebbe ritenersi sussistente, laddove tutte riconducibili all'ordinaria attività di gestione dell'impresa, anche indipendentemente dalle forme tecniche di utilizzo (mutui, anticipazioni, crediti firma ecc...);
- una verifica sulla **omogeneità** delle operazioni, che potrebbe essere presa in considerazione per discriminare le operazioni di finanziamento da quelle di diversa natura (in primis finanziarie od attinenti alla raccolta);
- una verifica sulla realizzazione dell'operazione da parte dello **stesso** soggetto collegato (**con il dubbio** che non debbano cumularsi operazioni riferite a soggetti collegati, ma diversi, quali parte correlata ed altri soggetti connessi);
- una verifica temporalmente limitata **all'esercizio** in corso, ragion per cui operazioni realizzate in esercizi diversi non parrebbero cumulabili, indipendentemente dall'esistenza dei precedenti presupposti.

A titolo meramente esemplificativo:

- Fidi personali e Fidi concessi alle aziende dell'esponente aziendale non sono cumulabili in ragione della non coincidenza del relativo *disegno* (inteso come ragione causale dell'operazione, da ritenersi di stampo consumeristico nell'ipotesi del *mutuo abitativo*, di matrice imprenditoriale nell'ipotesi delle *anticipazioni commerciali*) pur in presenza di uno stesso soggetto e all'interno dell'esercizio di riferimento;
- Fidi concessi a diverse aziende direttamente riconducibili all'esponente aziendale (soggetti connessi) NON sono cumulabili solo ove NON risulti possibile creare tra i diversi soggetti giuridici un *gruppo* sulla base delle regole della concentrazione dei rischi (Titolo V, Capitolo 1, Sezione 1). Solo in tali circostanze può ritenersi mancante il *disegno unitario*;
- Fidi concessi ad aziende NON direttamente riconducibili all'esponente aziendale, ma comunque rientranti nel perimetro dei soggetti collegati (ad es. azienda del fratello dell'esponente aziendale). In questo caso NON si ritengono cumulabili i fidi solo ove NON risulti possibile creare tra i diversi soggetti giuridici un *gruppo* sulla base delle regole della concentrazione dei rischi (Titolo V, Capitolo 1, Sezione 1). Anche in tali circostanze può ritenersi mancante il *disegno unitario*;

L'arco temporale di riferimento per tutte le suddette operazioni è limitato all'esercizio, ragione per cui operazioni realizzate in esercizi diversi da parte di soggetti collegati vanno cumulate solo all'interno del singolo esercizio di riferimento

⁷ All'interno delle operazioni di minore rilevanza possono trovare collocazione le cd. **operazioni ordinarie** ovvero quelle operazioni rientranti nell'ordinaria operatività della banca e concluse a condizioni di mercato o standard, che per le proprie caratteristiche oggettive di rischiosità standardizzata, vanno esenti (al pari delle esigue) dall'applicazione delle regole procedurali, salvo il residuo onere di rendicontazione periodica alla Commissione/all'Amministratore indipendente. A tale riguardo, in sede di relazione di accompagnamento alla seconda consultazione, la Banca d'Italia ha chiarito che *"Poiché conflitti di interesse nelle banche possono emergere proprio dall'attività più tipica ed ordinaria (es. concessione del credito) e poiché tale attività ha un valore idiosincratico che rende più difficile identificare in modo oggettivo "condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard", si ritiene opportuno confermare la definizione più ristretta di "operazioni ordinaria" escludendo da questo insieme tutte quelle considerate di maggiore rilevanza. Va tenuto presente che le operazioni ordinarie beneficiano di una deroga molto ampia dagli obblighi procedurali e la riconduzione tra esse anche delle operazioni di maggiore rilevanza determinerebbe il tangibile rischio di far venir meno nel settore bancario i principali presidi della regolamentazione". Il carattere ordinario dell'operazione non deve essere comprovato in ogni delibera, ma può essere attestato sulla base di criteri preventivamente definiti e formalizzati*

Nel definire le operazioni della specie la banca deve tener conto della riconducibilità *all'ordinaria attività, oggettività delle condizioni, alla semplicità* dello schema economico-contrattuale, alla *contenuta rilevanza quantitativa* ed alla *tipologia di controparte*.

L'individuazione delle caratteristiche delle suddette operazioni *ordinarie* potrebbe però risultare esercizio non banale, soprattutto se riferito all'inciso della contenuta rilevanza quantitativa nell'ambito delle definizioni delle operazioni della specie. Per molti intermediari minori, infatti, la soglia normativamente fissata per l'individuazione delle esigue verosimilmente tende ad attestarsi a un livello superiore alla media degli affidamenti concessi, così come risulta superiore al limite dei poteri in materia di operazioni delegate, comprimendo la possibilità di qualificare come ordinarie operazioni di importo superiore, anche in relazione a possibili utilizzi strumentali della relativa definizione.

Potrebbe pertanto ritenersi pragmatica la scelta di applicare sempre le regole procedurali per le operazioni di minore rilevanza a partire dalla soglia delle operazioni esenti, come stabilita nella misura massima dalle stesse Disposizioni nella generalità dei casi, coerente con la fissazione dei limiti ai poteri delegati al di sotto della soglia massima per l'individuazione delle operazioni esigue (€ 250.000). In tale particolare contesto tutte le deliberazioni relative ad operazioni di importo superiore alle esigue verrebbero attratte dalla competenza del Consiglio di Amministrazione, consentendo la piena valutazione dei rischi connessi al perfezionamento di operazioni con soggetti collegati direttamente da parte dell'Organo di Governo e, correlativamente, possibilità di formalizzare, in tale sede, i pareri dei diversi soggetti coinvolti nella procedura (in primis dell'*amministratore indipendente*).

- rientrano nelle facoltà di sconfinamento e negoziazione di assegni per posizioni di esponenti aziendali così come definite nel regolamento del credito;
- prevedono l'applicazione di un sistema oggettivo di costi e condizioni in linea con quelle normalmente applicate alla clientela (tassi, durata, commissioni, ecc.), definito con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere dell'Amministratore Indipendente designato;
- non avere importo significativamente superiore a quello di operazioni di analoga natura e rischio.

Il suddetto sistema deve essere definito in funzione di costi e condizioni:

- applicate solitamente alla clientela primaria;
- oppure di mercato, ove oggettivamente rilevabili;
- ovvero in linea con quelle applicate ai dipendenti;
- o, infine, determinate sulla base dei valori medi della Banca.

La delibera del Consiglio dovrà indicare le motivazioni che hanno condotto alla definizione del suddetto sistema di costi e condizioni e prevedere l'utilizzo di uno schema contrattuale standard.

Rientrano tra le operazioni di minore rilevanza, ma non sono mai ordinarie, le operazioni che non rispettano le condizioni suddette, gli sconfinamenti o i passaggi a debito oltre i poteri delegati, gli acquisti, la locazione di immobili, i contratti e gli accordi/intese di natura commerciale, le convenzioni per la distribuzione di prodotti e servizi, altri accordi.

Per gli sconfinamenti, si precisa che, relativamente agli esponenti aziendali, il regolamento del credito prevede facoltà pre-autorizzate dal Consiglio di Amministrazione e senza concessione di deleghe; relativamente ai soggetti connessi, il regolamento del credito prevede specifiche deleghe di autonoma facoltà, inferiori a quelle previste per la clientela ordinaria.

Stante l'applicazione del sistema oggettivo di costi e condizioni di cui sopra, possono invece considerarsi sempre ordinarie le operazioni di apertura di conto corrente e deposito a risparmio, i servizi finanziari/ di pagamento, i servizi accessori e talune operazioni di finanza per la clientela (gestione deposito titoli, gestione contratto per prestazione servizi di investimento, ricezione e trasmissione di ordini, etc.).

Le Funzioni proponenti individuano il carattere di ordinarietà dell'operazione facendo ricorso ai criteri sopra esposti. Esse formalizzano nella proposta di delibera gli elementi che comprovano il carattere di ordinarietà evidenziando i necessari riferimenti interni.

5. Rischio inerente le operazioni con soggetti collegati: limiti prudenziali e livello di propensione

Per rischio inerente le operazioni con soggetti collegati, si intende il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della Banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, nonché potenziali danni per depositanti e azionisti.

Le Disposizioni di Vigilanza fissano precisi limiti alle attività di rischio⁸ assumibili nei confronti di soggetti collegati, differenziandoli in funzione delle diverse tipologie di parti correlate, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione. I limiti

⁸ Per "attività di rischio", ai sensi della Disposizioni, si considerano le esposizioni nette, come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi. Ai fini della relativa considerazione nell'ambito della verifica dei limiti prudenziali, nel caso di attività cointestate, dove non tutte le controparti soddisfano la definizione di soggetti collegati, l'esposizione è ricondotta per l'intero ammontare in capo alla controparte – soggetto collegato. Qualora la Banca sia in grado di dimostrare che in base a specifiche previsioni contrattuali l'obbligazione massima assumibile dalla controparte – soggetto collegato risulti inferiore all'intero importo disponibile, la Banca segnalante può utilizzare tale minore importo.

prudenziali sono riferiti all'ammontare complessivo delle attività di rischio verso ciascun insieme di soggetti collegati.

I limiti in argomento si applicano, pertanto, all'ammontare complessivo delle attività di rischio della Banca nei confronti dell'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti connessi alla medesima.

In conformità a quanto previsto dalle Disposizioni alle attività di rischio si applicano i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti dalla Banca d'Italia nell'ambito della disciplina in tema di concentrazione dei rischi.

Non sono incluse nelle attività di rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte dal patrimonio di vigilanza. Non sono inoltre incluse le esposizioni temporanee connesse alla prestazione di servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari, nei casi e alle condizioni previsti dalla disciplina sulla concentrazione dei rischi.

Sulla base delle Disposizioni, l'assunzione di attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati deve essere contenuta entro il limite del 5% in rapporto al Patrimonio di Vigilanza della Banca (PdV).

Da tale limite deve essere escluso il fido massimo concedibile all'esponente aziendale socio, stabilito dall'Assemblea entro il limite massimo del 5% del PdV (ex. art. 30 Statuto – cfr. Titolo V, Cap. 5, Par. 4 Circ. 263/06⁹).

In coerenza con le finalità istituzionali, nonché con le politiche interne che definiscono l'appetito al rischio e con il piano strategico, la Banca persegue una strategia generale di gestione delle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati improntata ad una assunzione consapevole del rischio, che si estrinseca nel:

- tenere sotto osservazione le esposizioni nei confronti dei soggetti che possono influire in maniera determinante nella gestione aziendale;
- prevenire e gestire i conflitti di interesse che insorgono nei rapporti con soggetti collegati;
- assicurare in via continuativa il rispetto dei limiti per le attività di rischio sanciti dalla normativa, nonché i limiti previsti nello Statuto e nelle disposizioni interne;
- adottare idonee tecniche di attenuazione del rischio.

Nell'ambito delle presenti Politiche, pertanto, sono individuati gli elementi che caratterizzano l'orientamento della Banca nell'assunzione e gestione del rischio.

In particolare, la Banca definisce una propria propensione al rischio complessiva e limiti per gruppo di soggetti collegati.

⁹ "Le banche di credito cooperativo non computano nei limiti prudenziali di cui al par. 1 le attività di rischio nei confronti degli esponenti aziendali soci della cooperativa, nella misura del fido massimo concedibile dalla banca a un singolo socio e fino alla concorrenza del limite prudenziale applicabile all'esponente in base al par. 1. Lo statuto della banca attribuisce all'assemblea dei soci la competenza a determinare tale misura una volta l'anno, entro un limite massimo fissato dallo statuto in percentuale del patrimonio di vigilanza [...]"

La Relazione illustrativa che accompagna la proposta disciplina evidenzia che "La disciplina in questione si applica anche alle banche di credito cooperativo e alle banche di garanzia collettiva, con alcune eccezioni fondate sulle finalità mutualistiche di queste categorie di banche. Nel caso delle banche di credito cooperativo, rileva la circostanza che gli esponenti aziendali – categoria di soggetti cui, come detto, si applicano limiti stringenti alle attività di rischio – sono anche tipicamente soci della banca, ossia i soggetti a favore dei quali deve orientarsi prevalentemente l'attività creditizia. L'esclusione delle attività di rischio verso esponenti aziendali soci viene peraltro limitata alla misura del fido massimo ordinariamente concedibile dalla banca ai propri soci; la parte eccedente verrebbe invece computata nei limiti."

A differenza delle altre banche, la parte correlata esponente e socio può pertanto assumere posizioni di rischio personali verso la BCC-CR entro il limite determinato dall'assemblea (max. 5% PdV), in aggiunta al limite di carattere generale stabilito per i soggetti collegati (ulteriore 5% PdV).

Da precisare, infine, che il mancato utilizzo del *plafond* personale non estende il "margine disponibile" utilizzabile, che rimane pertanto confermato nella misura del 5% del PdV come previsto per la generalità dei soggetti collegati

La propensione al rischio complessiva è definita dalla Banca in termini di misura massima delle attività di rischio verso soggetti collegati ritenuta accettabile in rapporto al Patrimonio di Vigilanza, con riferimento alla totalità delle attività di rischio verso la totalità dei soggetti collegati.

Tale livello viene definito con cadenza annuale con delibera del Consiglio di Amministrazione considerando l'andamento dell'incidenza di tali attività di rischio sul Patrimonio di Vigilanza della Banca e si affianca ai limiti prudenziali previsti dalla normativa e dallo Statuto, riportati nell'ambito della Procedura e sintetizzati nella tabella seguente. Nel corso della medesima seduta, il Consiglio di Amministrazione determina, inoltre, una soglia di attenzione (di seguito "soglia di allerta") rispetto al limite di esposizione complessiva nei confronti di soggetti collegati, oltre la quale adottare tecniche di attenuazione del rischio, come esposto nel paragrafo successivo.

Si riporta nella tabella seguente una sintesi dei limiti applicati dalla Banca alle operazioni con soggetti collegati¹⁰.

Descrizione	Limite
Limite all'assunzione di attività di rischio nei confronti del complesso dei Soggetti Collegati della Banca Soglia di attenzione	Determinato periodicamente dal Consiglio di Amministrazione: 20% del P.V. 15% del P.V.
Limite all'assunzione di attività di rischio nei confronti di un singolo gruppo di Soggetti Collegati Limite all'assunzione di attività di rischio nei confronti dei singoli Esponenti aziendali soci, determinato annualmente dall'Assemblea ordinaria nella misura massima del 5%, cui si aggiunge il limite di rischio previsto dalla normativa di vigilanza nei confronti dei relativi soggetti connessi	5% del Patrimonio di Vigilanza Fido massimo assembleare per l'Esponente socio 5% per i relativi soggetti connessi
Limite con riguardo alla stipula di contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con gli amministratori o con i loro parenti, coniugi o affini fino al secondo grado incluso, o con società alle quali gli stessi, o le persone di cui sopra, partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori. Tale limite non si applica con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria. i suddetti limiti si applicano a tutte le tipologie di operazioni di acquisto di beni e servizi (compresa la locazione passiva di immobili).	100.000 euro su base annua

Si precisa inoltre che ai sensi dell'art.42 comma 7 dello Statuto, non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con i componenti del collegio sindacale, o con società alle quali gli stessi partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori. Il divieto si applica anche rispetto al coniuge, nonché ai parenti e agli affini entro il secondo grado dei sindaci. Tale divieto non si applica con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.

I suddetti limiti si applicano a tutte le tipologie di operazioni di acquisto di beni e servizi (compresa la locazione passiva di immobili).

Il rispetto dei limiti sopra richiamati non fa venire meno l'esigenza che la Banca proceda con particolare cautela nell'approvazione e concessione di operazioni, in particolare quelle che sottendono attività di rischio, valutando con rigore le caratteristiche delle operazioni stesse.

¹⁰ I limiti illustrati nel seguito, andranno opportunamente adattati nell'ipotesi che ricorrano parti correlate diverse dall'Esponente aziendale. Ci si riferisce, in particolare, alle partecipazioni della Banca che realizzino il controllo o l'influenza notevole su società o imprese anche costituite in forma non societaria su cui la banca è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole.

In coerenza con il livello di propensione al rischio definito e in conformità con le disposizioni di Vigilanza, la Banca individua i casi in cui l'assunzione di nuove attività di rischio deve essere limitata o assistita da adeguate tecniche di attenuazione dei rischi.

In particolare, in aggiunta agli ordinari riferimenti del processo del credito, devono essere assistite da appropriate forme di garanzia le nuove operazioni di finanziamento da accordare a soggetti collegati (indipendentemente dai singoli limiti), allorché il totale delle attività di rischio verso la totalità dei soggetti collegati risulti prossimo alla soglia di allerta definita dal Consiglio di Amministrazione. Ai fini della presente disciplina sono da considerarsi appropriate quelle garanzie che impattano sull'esposizione del prestatore, consentendo benefici in termini di minore assorbimento patrimoniale.

In fase istruttoria dovrà quindi essere verificata la presenza delle condizioni che consentono di trattare la garanzia come un adeguato strumento di mitigazione del rischio. Le garanzie acquisite inoltre devono essere sempre congrue rispetto all'operazione garantita, ovvero qualitativamente e quantitativamente adeguate alla tipologia ed all'entità dell'affidamento.

In caso di supero dei limiti prudenziali nei confronti di un gruppo di soggetti collegati o di supero del limite complessivo di rischio definito è vietata la concessione di nuove attività di rischio (fatto salvo quanto a riguardo previsto nel successivo par.6.2) né sono consentiti sconfinamenti

6. Il processo di gestione delle operazioni con soggetti collegati

Il processo di gestione delle operazioni con soggetti collegati si articola nelle fasi di seguito descritte.

6.1. Verifica soggetto collegato

A prescindere dalla tipologia di operazione in corso, la Funzione proponente verifica, sulla base delle informazioni disponibili in anagrafe o accedendo a sistema informativo, se la controparte è un soggetto collegato rispetto al quale, quindi, risulta da applicare la disciplina interna in materia di attività di rischio e operazioni con soggetti collegati.

In particolare, per le seguenti tipologie di operazioni: credito, la procedura gestionale di riferimento è in grado di segnalare in automatico se la controparte è censita come soggetto collegato, producendo un apposito segnale di alert nel momento in cui la Funzione proponente richiama nella suddetta procedura il codice identificativo anagrafico della controparte. Per altre tipologie di operazioni, invece, dove la procedura gestionale di riferimento non assiste l'identificazione del soggetto collegato, la Funzione proponente è comunque responsabile di effettuare un'interrogazione in Anagrafica al fine di accertare la natura eventuale di soggetto collegato della controparte.

6.2. Verifica dei limiti di rischio e statutari

Con riguardo all'operatività che comporta assunzione di attività di rischio nei confronti di soggetti collegati, la Funzione Proponente verifica preventivamente, con il supporto dell'UO **Risk Controlling** il rispetto dei limiti definiti nelle presenti politiche.

Tale verifica, supportata dall'apposita procedura applicativa, viene condotta sulla base della posizione di rischio in essere all'ultima data di produzione della relativa elaborazione, opportunamente modificata in funzione degli eventi successivi a tale data e tenuto conto dell'incremento determinato dal valore delle

nuove attività di rischio inerenti all'operazione in analisi e delle eventuali forme di mitigazione del rischio¹¹. Nel caso in cui il controvalore dell'operazione, sommato alle esposizioni già in essere nei confronti del medesimo gruppo di soggetti collegati, comporti il mancato rispetto dei limiti definiti l'operazione non può essere eseguita.

In tale circostanza, la Funzione Proponente informa tempestivamente il Direttore Generale e l'UO Segreteria Generale dell'impossibilità di eseguire l'operazione, predisponendo un report in cui sono riepilogati i risultati dell'analisi istruttoria e le caratteristiche dell'operazione stessa.

L'operazione non può essere eseguita anche qualora la stessa determini il supero del limite complessivo definito dal Consiglio di Amministrazione con riguardo al complesso delle attività di rischio verso soggetti collegati. Il Risk Controlling comunica periodicamente (ad es. trimestralmente) alle strutture aziendali competenti la posizione aziendale a riguardo e tempestivamente il supero della soglia di allerta individuata o l'eventuale sfioramento del limite.

In entrambe le ipotesi, il Direttore Generale, sulla base di motivata proposta da parte della Funzione Proponente, svolge ulteriori approfondimenti, al fine di valutare l'opportunità di dare corso all'operazione in oggetto mediante l'acquisizione di appropriata garanzia ammissibile prestata da soggetti indipendenti dai soggetti collegati ed il cui valore non sia positivamente correlato con il merito di credito del prestatore¹².

Nel caso di stipula di contratti di appalto per opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale la Funzione Proponente deve preliminarmente verificare il rispetto del limite statutario definito.

6.3. Classificazione dell'operazione

Nel caso di operazioni che rispettano i limiti prudenziali e statuari ovvero per le quali non è prevista la verifica dei limiti di rischio, la Funzione proponente:

- a) verifica se l'operazione ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB, accertando, con il supporto del sistema informativo, se il soggetto collegato risulti rilevante anche ai fini di tale articolo;
- b) verifica se l'operazione possa essere considerata "esigua" e pertanto esente dall'applicazione degli iter deliberativi previsti dalle Procedure;
- c) constata se l'operazione è di minore o maggiore rilevanza, anche in considerazione di eventuali cumuli con altre operazioni omogenee ovvero realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell'esercizio con uno stesso soggetto collegato;


¹¹ Ai sensi delle "Politiche di gestione del rischio di credito" approvate dal Consiglio di Amministrazione, la Banca persegue l'obiettivo di contenere il rischio di credito anche attraverso l'acquisizione di specifiche garanzie a corredo. Nelle "Disposizioni attuative del Regolamento del Credito" la Banca ha individuato come tipologie di garanzie accettabili le garanzie ipotecarie, reali finanziarie e personali. La Circolare 263/2006 tratta il tema "garanzie" nel più ampio contesto delle "tecniche di attenuazione del rischio di credito", altrimenti definito come "CRM", ovvero "Credit Risk Mitigation" (Mitigazione del Rischio di Credito). In tale contesto, la normativa individua le specifiche tipologie di garanzia riconosciute ai fini della CRM e introduce il concetto di "ammissibilità", ovvero definisce i requisiti che queste devono possedere al momento della loro acquisizione - e che devono essere mantenuti durante tutta la durata delle stesse - per essere utilizzate ai fini della mitigazione del rischio con benefici in termini di minore assorbimento patrimoniale.

A tale riguardo, la Banca ha adottato un sistema per la gestione delle tecniche di attenuazione del rischio di credito che consente di presidiare efficacemente l'intero processo di acquisizione, valutazione, controllo e realizzo delle garanzie. I riferimenti normativi interni relativi ai principali requisiti di ammissibilità, nonché la descrizione dei processi relativi all'acquisizione e sorveglianza delle garanzie, sono ampiamente illustrati nel regolamento specifico "Disposizioni attuative del credito: acquisizione e sorveglianza delle garanzie ammissibili ai fini regolamentari" a cui si fa esplicitamente rinvio.

¹² Ai sensi della disciplina vigente in materia di concentrazione dei rischi, le garanzie personali e finanziarie (nei limiti e alle condizioni in cui sono ammesse) consentono di applicare il principio di sostituzione, ossia di imputare l'esposizione al fornitore di protezione anziché al debitore principale collegato. Ovviamente, affinché il principio di sostituzione possa produrre l'effetto di ridurre l'esposizione verso un determinato insieme di soggetti collegati occorre che il fornitore di protezione non sia direttamente o indirettamente riconducibile al novero dei soggetti collegati in questione

- d) nel caso in cui l'operazione non sia di maggiore rilevanza, verifica che tale operazione possa essere considerata ordinaria secondo i criteri disciplinati nel par.4.3 e pertanto anch'essa esente dall'applicazione degli iter deliberativi previsti dalle Procedure.

A maggiore chiarezza, di seguito si riporta una tabella esemplificativa.



La classificazione dell'operazione viene effettuata automaticamente dalla procedura in funzione dell'importo dell'operazione stessa, ad esclusione delle operazioni ordinarie, per le quali è richiesto un intervento manuale da parte della Funzione Proponente.

Al termine dell'istruttoria e prima che l'operazione sia autorizzata, la Funzione proponente inserisce nella procedura soggetti collegati l'operazione ovvero constata che l'operazione sia stata inserita automaticamente.

La Funzione proponente, ove lo ritenga opportuno anche alla luce di eventuali ulteriori considerazioni di carattere qualitativo rispetto ai criteri di individuazione sanciti al par. 4.2, può modificare la classificazione dell'operazione con soggetti collegati attribuendo alla medesima la maggiore rilevanza.

6.4. Iter deliberativi

la procedura informatica dedicata attiva in automatico l'iter deliberativo disciplinato nelle "Procedure deliberative in materia di attività di rischio e conflitti di interesse" in funzione della classificazione attribuita e della tipologia di operazione in essere.

Alle operazioni di importo esiguo / ordinarie non vengono applicate le disposizioni con riferimento alle procedure deliberative le stesse seguono, pertanto, il normale iter disciplinato nell'ambito della normativa di processo della Banca a seconda della tipologia di operazione in oggetto e dei poteri delegati. Qualora si tratti, contestualmente, di operazioni rientranti nell'ambito dell'art. 136, l'iter deliberativo da seguire è quello previsto da tale ultima disciplina.

In caso di operazioni di maggiore o minore rilevanza (diverse dalle operazioni ordinarie e dalle operazioni di importo esiguo), nella fase pre-deliberativa, la Funzione proponente trasmette

l' informativa sull' operazione via mail all' UO **Segreteria Generale**, la quale a mezzo di posta elettronica certificata la trasmette all' Amministratore indipendente.

Le note della Funzione proponente, i pareri dell' Amministratore Indipendente e nel caso del Collegio Sindacale, l' estratto dell' eventuale delibera positiva dell' organo deliberante sono archiviati nel fascicolo della pratica e inseriti nella procedura informatica per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.

7. I processi di controllo

7.1. *Il monitoraggio dei limiti di rischio*

Ai fini del monitoraggio del livello complessivo di propensione al rischio e del rispetto dei singoli limiti prudenziali sanciti nelle presenti Politiche assume rilevanza la corretta quantificazione delle attività rischio connesse alle transazioni effettuate con soggetti collegati.

L' assunzione dei rischi avviene pertanto mediante l' utilizzo di strumenti in grado di garantire la consapevolezza della relativa dimensione e dinamica nel tempo. La Banca pertanto adotta coerenti sistemi di misurazione delle componenti di rischio, promuovendone l' utilizzo nell' ambito dei processi operativi, gestionali e di controllo.

In tale contesto, il Risk Controlling:

- supporta il Direttore Generale nella definizione del livello complessivo di propensione al rischio inerente le operazioni con soggetti collegati, nonché dei limiti definiti per le operazioni nei confronti di una parte correlata e dei relativi soggetti connessi;
- propone al Direttore Generale le modalità attraverso cui monitorare nel continuo il rispetto del livello complessivo di propensione al rischio e dei singoli limiti prudenziali;
- collabora con le Funzioni competenti per la predisposizione di una proposta di piano di rientro in caso di superamento dei limiti di rischio;
- cura la misurazione dei rischi sottostanti alle relazioni con soggetti collegati, monitorando nel continuo il mantenimento del rischio complessivamente assunto in coerenza con la propensione definita dal Consiglio di Amministrazione, il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative e la coerenza dell' operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definiti nelle presenti Politiche;
- elabora apposita reportistica direzionale;
- valuta, ove rilevanti per l' operatività aziendale, i rischi connessi con l' operatività verso soggetti collegati nell' ambito del processo interno di valutazione dell' adeguatezza patrimoniale.

In particolare, il Risk Controlling ha il compito di supervisionare l' andamento e l' ammontare complessivo delle attività di rischio, nonché il rispetto dei limiti sanciti nel presente documento. A tal fine, la procedura applicativa supporta il monitoraggio della corrispondenza fra i rischi effettivamente assunti e i limiti stabiliti dalla Banca verso singoli gruppi di soggetti collegati.

Con riferimento alle attività di rischio, il livello di assorbimento patrimoniale per gruppo di soggetti collegati è aggiornato a livello applicativo su base trimestrale in funzione dei dati relativi ai rapporti o parti di rapporti che potenzialmente confluiscono nella segnalazione prudenziale dei Grandi Rischi.

L'attività di monitoraggio condotta dal Risk Controlling è oggetto di apposita reportistica, con cadenza trimestrale, nei confronti del Direttore Generale e del Consiglio di Amministrazione.

Il Risk Controlling rende periodicamente disponibile il valore di esposizione complessiva nei confronti della totalità dei soggetti collegati, informando tempestivamente le strutture della Banca in caso di superamento della soglia di allerta definita, al fine di consentire l'adozione di adeguate misure a riguardo, ivi inclusa l'attivazione di tecniche di attenuazione del rischio in corrispondenza di nuove operazioni di finanziamento da accordare a soggetti collegati.

Fermo il ruolo responsabile del Risk Controlling, è comunque compito di ciascuna Unità Organizzativa coinvolta in operazioni con soggetti collegati verificare nel continuo il rispetto dei limiti stabiliti dalle presenti Politiche e l'assunzione di comportamenti coerenti con le indicazioni ricevute in ordine al rispetto del livello di propensione al rischio determinato dal Consiglio di Amministrazione.

In aggiunta ai suddetti presidi, all'interno della Banca viene adottata ogni ragionevole misura per identificare e attenuare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere al momento della prestazione di qualunque servizio e attività nei confronti dei soggetti collegati.

In particolare, rientrano fra le dette misure:

- le procedure deliberative in materia di operazioni con soggetti collegati;
- le "Politiche interne in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie", adottate ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia in materia di partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari (Circolare 263/06, Sez. VII, Titolo V, Capitolo 4) e volte a promuovere una gestione dei rischi e dei conflitti di interesse tra l'attività d'investimento in partecipazioni in imprese non finanziarie e la rimanente attività bancaria, conforme al criterio della sana e prudente gestione;
- le regole comportamentali in materia di conflitti di interesse sancite nel codice etico adottato dalla Banca.

7.2. Superamento dei limiti

Il rispetto dei limiti verso soggetti collegati deve essere assicurato in via continuativa.

Non sono consentite, pertanto, nuove operazioni che conducono al superamento dei limiti verso singoli gruppi di soggetti collegati, nonché del livello complessivo di attività di rischio a fronte della totalità dei soggetti collegati.

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della banca uno o più limiti siano superati, le attività di rischio sottostanti devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine, la Banca predispose entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro.

Il Risk Controlling supporta nella predisposizione del piano di rientro. Esso dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale.

Il piano di rientro è trasmesso dall'UO **Segreteria Generale** alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali.

Fino a quando il rientro dei limiti non risulta ristabilito ad integrazione delle iniziative previste dal piano di rientro si tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno (ICAAP).

A tale riguardo, va tenuto presente che il complesso delle attività di rischio per cassa e delle operazioni fuori bilancio nei confronti di una parte correlata e relativi soggetti connessi in essere alla data del 12 dicembre 2011 rientra nel regime transitorio disciplinato nel bollettino di Vigilanza che ha emanato l'aggiornamento della circolare 263/06 con il quale è stato introdotto il Titolo V- Capitolo 5¹³. L'ammontare delle posizioni eccedenti i limiti prudenziali viene misurato sulla base del valore delle medesime attività alla data del 31 dicembre 2012, ponderate secondo le regole previste dalla disciplina in materia di concentrazione dei rischi in considerazione della natura della controparte debitrice e delle eventuali garanzie acquisite e determinata partendo dal valore di bilancio di ciascuna attività di rischio, tenendo conto dei filtri prudenziali e delle tecniche di attenuazione del rischio secondo i criteri di cui alla Sezione III della disciplina medesima.

Le eccedenze così misurate **devono essere ricondotte** nei limiti prudenziali in un arco di tempo non superiore a 5 anni (quindi **entro il 31 dicembre 2017**). A tale riguardo devono essere presentati all'Organo di Vigilanza piani di rientro finalizzati al conseguimento del rientro nei limiti.

La banca ha adottato la formulazione base dell'articolo 30 dello statuto tipo delle BCC-CR, disciplinando quindi un limite massimo all'ammontare delle posizioni di rischio nei confronti degli esponenti aziendali, ancorché non soci; pertanto con riguardo alle attività nei confronti dei medesimi rileva il più restrittivo periodo transitorio disciplinato dall'art. 52 (due anni dalla data di adozione della modifica statutaria e cioè 26/05/13). L'eventuale eccedenza inerente a esposizioni nei confronti di soggetti connessi alla parte correlata rientra invece nelle previsioni già richiamate.

7.3. Il ruolo delle Funzioni di Conformità e di Internal Audit

Nell'ambito dei processi di controllo sul corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne definite in materia di gestione delle operazioni con soggetti collegati, un ruolo significativo è attribuito alle Funzioni di Conformità e di Internal Audit.

La Funzione di Conformità verifica l'esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna.

In particolare, la Funzione di Conformità:

- valuta l'adeguatezza e l'efficacia delle procedure e sistemi interni adottati dalla Banca;
- fornisce consulenza ed assistenza agli organi aziendali ed alle strutture organizzative interne ai fini dell'adempimento degli obblighi sanciti dalla disciplina sui soggetti collegati;
- presenta agli Organi aziendali relazioni sull'attività svolta con indicazioni delle misure adottate per rimediare ad eventuali carenze.

La Funzione di Internal Audit valuta la complessiva funzionalità, efficienza ed efficacia dei processi di controllo adottati dalla Banca.

In particolare:

¹³ Si ritiene che eventuali nuove attività di rischio assunte successivamente alla data di emanazione del citato bollettino di vigilanza, a seguito dell'attivazione di nuovi rapporti o dell'estensione di rapporti esistenti, non rientrino nel regime transitorio citato. Si ritiene, inoltre, alla luce di quanto richiamato nell'ultimo capoverso del paragrafo in argomento del bollettino citato e in analogia con quanto previsto dal Titolo V, capitolo 5, nella Sezione II, paragrafo 3 "casi di superamento", che il termine ultimo di sottoposizione alla Banca d'Italia dei piani di rientro in argomento non possa superare il 20 gennaio 2013

- verifica l'osservanza delle politiche interne;
- segnala tempestivamente eventuali anomalie alle UO competenti, al Direttore Generale, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale;
- riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva della Banca ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati e da altri conflitti di interesse;
- suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi.

Le attività sopra riportate saranno svolte nel corso degli interventi di revisione interna condotti sui vari processi aziendali secondo il Piano annuale definito.

8. La gestione degli altri conflitti di interesse

8.1. Gestione delle casistiche ex art. 2391 del Codice Civile

Con riguardo alle operazioni in cui è presente un interesse da parte degli Amministratori e dei Sindaci¹⁴ della Banca, ove non risultassero attuabili le procedure sancite ai sensi dell'art. 136 TUB e della Circolare 263/06, valgono le prescrizioni normative di cui all'art. 2391 del Codice Civile.

Tale circostanza potrebbe verificarsi in occasione di operazioni, la cui competenza deliberativa è del Consiglio di Amministrazione, che vedono il coinvolgimento di soggetti riconducibili agli Amministratori e Sindaci, ma non censiti nel perimetro dei soggetti collegati individuato ai sensi delle Disposizioni ovvero esclusi dall'applicazione dell'art. 136 TUB.

Nei soggetti di cui sopra rientrano quanto meno:

- gli affini fino al secondo grado e le società o imprese da questi controllate;
- le persone fiscalmente a carico, diversi dagli stretti familiari, e le società o imprese da queste controllate;
- le società nelle quali gli Amministratori e/o i Sindaci possiedono partecipazioni non di controllo;
- le società in cui gli Amministratori e/o i Sindaci ricoprono l'incarico di sindaco supplente;
- le società o imprese in cui un Amministratore e/o un Sindaco svolge un incarico da commercialista o incarichi professionali di altro tipo;
- i terzi con cui gli Amministratori e/o i Sindaci siano vincolati da un rapporto di associazione professionale¹⁵;
- i terzi nei confronti dei quali gli Amministratori e/o i Sindaci sono debitori o creditori, nei casi in cui la concessione di un finanziamento da parte della Banca al terzo divenga un presupposto utile e necessario anche se non l'unico per il pagamento del debito.

¹⁴ In tali fattispecie risulta altresì applicabile la disposizione dell'art. 45 dello Statuto

¹⁵ In questo caso la sussistenza di accordi interni per la ripartizione delle spese e delle entrate potrebbe evidenziare una situazione in cui l'Amministratore e/o il Sindaco sarebbe portato a tutelare l'interesse del terzo a discapito della Banca. Qualora, poi, l'operazione riguardi l'associazione professionale si prefigurerà comunque un interesse dell'Amministratore e/o del Sindaco

8.2. Gestione dei conflitti di interesse del “personale più rilevante”

In aggiunta agli Esponenti Aziendali identificati nell’ambito dei soggetti collegati, potenziali rischi di conflitti di interesse si pongono con riferimento a un novero più ampio di dipendenti e collaboratori, a diversi livelli gerarchico-funzionali, soprattutto se questi abbiano interessi in altre attività (es. azionisti di società direttamente o tramite familiari).

In conformità con le disposizioni di Vigilanza, la Banca ha individuato come perimetro minimo di soggetti da prendere in considerazione a questi fini il cd. “personale più rilevante”, identificato ai sensi delle Politiche di remunerazione e incentivazione.

Ad essi è richiesto di dichiarare al Direttore Generale le situazioni di interesse nelle operazioni, assunte direttamente o tramite propri familiari, in modo da consentire l’attribuzione delle competenze gestionali del rapporto ai livelli gerarchici superiori.

La Banca prevede che per tutte le operazioni in cui sono coinvolti i soggetti di cui sopra, la competenza a deliberare è riservata come livello minimo al Direttore Generale, come già previsto per tutti i dipendenti.

Le operazioni concluse in cui risulta coinvolto direttamente o indirettamente il cd. “personale più rilevante” sono oggetto di periodica informativa all’Amministratore Indipendente, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale.

9. I flussi informativi

La Banca si dota di un sistema di reporting al fine di consentire agli Organi di Governo e Controllo di sovrintendere all’attuazione della regolamentazione interna.

Nel rispetto delle Disposizioni, è prevista la predisposizione della reportistica contenente il dettaglio delle operazioni con soggetti collegati distinte per tipologia di classificazione delle operazioni e contenente i dati inerenti le operazioni registrate nel periodo, prodotta anche con l’ausilio della procedura informatica dedicata.

A integrazione dei flussi informativi specificamente definiti nelle Procedure il Direttore Generale cura con il contributo delle UO **Concessione Crediti** la produzione della seguente reportistica:

- report contenente i dati aggregati delle operazioni ordinarie compiute nell’esercizio, inviati all’Amministratore Indipendente con frequenza almeno annuale, per consentire un adeguato monitoraggio ai fini di eventuali interventi correttivi;
- report contenente il dettaglio delle operazioni di minore rilevanza concluse nel corso del trimestre di riferimento, predisposto sulla base delle informazioni provenienti dai singoli organi deliberanti, inviato trimestralmente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale;
- report delle operazioni deliberate da parte del Direttore Generale a favore del cd. “personale più rilevante”, trasmesso con cadenza semestrale all’Amministratore Indipendente e al Consiglio di Amministrazione.

Il *Risk Controlling* predisporre ed invia con cadenza trimestrale alle UO interessate, al Direttore Generale e al Consiglio di Amministrazione apposita reportistica, in cui sono riepilogati gli esiti dell'attività di monitoraggio condotta sul rispetto dei limiti della soglia di tolleranza al rischio definita.

10. Le segnalazioni di vigilanza

Le attività di rischio, le operazioni, nonché le operazioni di maggiore rilevanza verso soggetti collegati sono segnalate alla Banca d'Italia con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale tempo per tempo vigente.

L'UO **Contabilità** ha cura di assicurare la produzione e l'invio degli schemi segnaletici nel rispetto della normativa di riferimento.

11. Adozione, monitoraggio e adeguamento delle Politiche

Le presenti Politiche sono approvate dal Consiglio di Amministrazione della Banca, previo motivato parere vincolante dell'Amministratore indipendente e del Collegio Sindacale circa la complessiva idoneità dei presidi procedurali ivi previsti a conseguire gli obiettivi della disciplina vigente in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati.

Prima dell'approvazione, le Politiche sono sottoposte alla valutazione della Funzione *Risk Controlling* che ne accerta la congruità e la coerenza dei limiti di rischio ivi fissati. La Funzione di Conformità ha, invece, il compito di validare il documento, verificando la sua idoneità ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna.

Con il medesimo iter sono approvate eventuali modifiche o integrazioni sostanziali alle Politiche, avuto particolare riguardo a quelle connesse all'eventuale variazione della normativa esterna di riferimento e/o delle tipologie di soggetti collegati attualmente rilevati, alla luce dell'operatività della Banca ovvero al fine di promuovere miglioramenti nella gestione dei conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati.

Il presente documento viene comunicato all'Assemblea dei Soci e tenuto a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca approva le presenti Politiche, delegando al Direttore Generale la predisposizione di misure idonee a darne attuazione. In particolare – nel primo periodo di applicazione delle regole ivi contenute, considerando anche i tempi di sviluppo ed implementazione delle procedure applicative a supporto – sarà cura del Direttore Generale segnalare al Consiglio di Amministrazione eventuali difficoltà operative nell'applicazione delle presenti Politiche.

Tale documento è sottoposto a revisione in caso di eventi esterni (es. modifiche di carattere normativo ovvero regolamenti/disposizioni di Autorità di Vigilanza) o interni (es. variazioni della struttura organizzativa) rilevanti, ed è rivisto comunque almeno ogni tre anni.